

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA Composto dai magistrati:
Dr. Vincenzo FARAVINO (PRESIDENTE)
Dr. Marta PERAZZO (GIUDICE)
Dr. Mario DE BELLIS (GIUDICE rel.)
all'udienza del giorno 30.03.2007 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale (Proc. n. 392/03 r.g.)

CONTRO

DI GA. Pa. LIBERO PRESENTE

IMPUTATO del reato di cui:

a) artt. 323, 81 C.P. per aver, con più azioni/omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusato del proprio ufficio al solo fine di danneggiare ingiustamente D'AMICO Mirella, più specificamente in qualità di Presidente del Circolo Sottufficiali della M.M. di La Spezia sostituiva immotivatamente la D'AMICO, la quale svolgeva (da oltre 15 anni) mansioni di cassa al predetto Circolo in qualità di Segretario Economo e si trovava in assenza giustificata dal lavoro, con persona a lei preposta e di livello impiegatizio inferiore, in violazione dello Statuto degli impiegati civili dello Stato e del Regolamento Ente Circoli Marina Militare di Roma, la estrometteva dall'ufficio e dalle relative mansioni dando disposizione che venisse sostituita (proprio durante l'assenza della D'AMICO dal lavoro) la serratura della porta d'accesso al Circolo Sott.li e che la D'AMICO non venisse ricompresa tra le persone autorizzate ad accedervi, rifiutava e/o ometteva di rilasciare l'attestato di lodevole servizio per le mansioni superiori di segretario economo, documento necessario alla D'AMICO per poter partecipare ai concorsi banditi dall'Amministrazione della Difesa per il passaggio al livello retributivo superiore, in violazione delle disposizioni vigenti (circolare nr. B2/17 in data 07.04.1999) della Direzione Generale per il Personale Civile) e causandole un danno anche di natura patrimoniale; in La Spezia dal giugno 1999 b) artt. 479, 61 n. 2 CP. per avere, in qualità di Presidente del Circolo Sottufficiali della M.M. di La Spezia, formato falsamente un atto nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale, attestante fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (nella specie redigeva in epoca successiva all'08.07.1999 l'ordine di servizio nr. 2bis il quale rettificava il contenuto dell'ordine di servizio nr. 2 datato 24.06.1999, datandolo 25.06.1999 per fargli assumere valenza retroattiva e porlo temporalmente tra gli ordini di servizio nr. 2 e nr. 3 quest'ultimo emesso in data 08.07.1999); per perpetrare il reato di cui al capo a), in La Spezia in epoca successiva all'08.07.1999.

PARTI CIVILI

CIFELLI NUNZIO quale coniuge convivente della Sig.ra Mirella D'AMICO offesa patrocinato dall'Avv.to R.Valettoni del Foro di Massa.

CIFELLI ROMOLO quale figlio della Sig.ra Mirella D'AMICO offesa, patrocinato dall'Avv.to F. Perfetti del Foro di Massa.

CONCLUSIONI DEL P.M.

Stante la continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante anni 1 e mesi 6 di reclusione.

CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE

Avv.to Valettoni per Cifelli Nunzio: " Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale Penale in composizione collegiale, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato Pa. DI GA. in ordine ai fatti di reato e lui ascritti, condannare lo stesso alla pena di giustizia, condannarlo altresì all'integrale risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali patiti e patienti dalla parte civile costituita nella misura che sarà determinata in sede di separato giudizio civile; condannarlo sinora alla corresponsione di una somma provvisoria ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.p.p., dichiarando immediatamente esecutivo questo capo della sentenza, nella misura di € 50.000,00, subordinando all'integrale versamento della somma stessa, entro il termine di adempimento che Codesto Ill.mo vorrà fissare, l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 c.p.

Piaccia, infine, a Codesto III.mo Tribunale Penale in composizione collegiale condannare l'imputato Pa. DI GA. al pagamento della spese di costituzione e difesa della parte civile come da separata notula". Avv.to F. Perfetti per Cifelli Romolo: " Piaccia al Tribunale III.mo ogni contraria istanza disattesa, affermata la penale responsabilità dell'imputato, condannarlo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, con una provvisoria immediatamente esecutiva non inferiore ad € 50.000,00 e con vittorie di spese ed onorali come da separata notula".

CONCLUSIONI DELLA DIFESA Avv.to Busoni per Di Ga. Pa.: assoluzione perché il fatto non sussiste e non costituisce reato. Avv.to Mazzella si associa.

FATTO E DIRITTO

Con decreto in data 24/01/2003 il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale della Spezia disponeva il rinvio a giudizio di Pa. DI GA. quale imputato dei reati descritti in epigrafe. All'udienza del 11/04/2003 (collegio dr. Faravino - Ghinoy - Brusacà), previa verifica della regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia dell'imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento.

La difesa dell'imputato eccepiva preliminarmente l'illegittima presenza nel fascicolo del dibattimento di una audiocassetta registrata dalla parte offesa Mirella D'AMICO e dalla stessa prodotta al Pubblico Ministero che ne disponeva il sequestro, nonché della trascrizione delle conversazioni in tale audiocassetta registrate eseguita a cura di consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero.

Il Tribunale rigettava l'eccezione relativa alla presenza nel fascicolo del dibattimento della audiocassetta, in quanto i beni oggetto di sequestro debbono fare parte del fascicolo del dibattimento, ex art.431 c.p.p. . Veniva invece accolta l'eccezione relativa all'espunzione dal fascicolo del dibattimento della trascrizione delle conversazioni registrate nella audiocassetta, trattandosi di atto che può essere acquisito al fascicolo del dibattimento solo previa audizione orale del consulente tecnico che la trascrizione abbia effettuato.

La difesa dell'imputato chiedeva inoltre l'esclusione delle parti civili CIFELLI Nunzio e CIFELLI Romolo (rispettivamente marito e figlio della parte offesa Mirella D'AMICO, parti civili già costituite in udienza preliminare) adducendo che la condotta ascritta all'imputato non era idonea a cagionare alcun danno alle parti civili.

Il Tribunale respingeva tale richiesta, ritenendo che le parti civili allo stato apparivano titolari di una posizione giuridica che avrebbe potuto essere eziologicamente collegata al fatto oggetto dell'imputazione e avrebbe potuto dunque legittimare la richiesta di un risarcimento.

Veniva poi dichiarato aperto il dibattimento e le parti avanzavano le rispettive richieste di prova.

Sorgeva questione se la parte civile avesse tempestivamente depositato la propria lista testi.

Il Tribunale disponeva pertanto rinvio per verificare tale circostanza.

All'udienza del 13/06/2003, il Tribunale dava atto del reperimento dell'originale della lista testi della parte civile.

Il difensore della parte civile depositava 85 documenti.

Il difensore dell'imputato chiedeva rinvio per esaminare la documentazione prodotta dalla parte civile.

L'udienza del 24/10/2003 non si poteva tenere per legittimo impedimento del difensore dell'imputato (concomitante impegno professionale in altra sede).

L'udienza del 5/3/2004 non si poteva tenere per impedimento dei componenti del collegio.

Le udienze del 25/06/2004, 22/10/2004 e 21/01/2005 non si potevano tenere a causa del trasferimento ad altra sede di uno dei componenti del collegio.

All'udienza del 06/05/2005 (collegio dr. Faravino - Perazzo - Lucca) stante la diversa composizione del collegio giudicante si procedeva alla rinnovazione della dichiarazione di apertura del dibattimento e della enunciazione della richiesta di prove delle varie parti. La difesa dell'imputato si riservava comunque eccezioni in ordine alla documentazione prodotta dalla parte civile.

Il Tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti, ad eccezione di tre testimoni indicati dalla parte civile, ritenendo sovrabbondante la relativa lista testi.

All'udienza del 24/06/2005 si presentava l'imputato e veniva conseguentemente revocata la dichiarazione di contumacia dello stesso; il difensore dell'imputato eccepiva l'inammissibilità

della produzione di taluni documenti della parte civile (nn.1, 37, 50; 2, 3, 4 e 5; da 42 a 46, 67; da 52 a 64; da 78 a 80 e 82); il Pubblico Ministero si associava limitatamente ai documenti nn.3, 5, 37; il Tribunale si riservava e disponeva procedersi all'esame dei testimoni; nel corso dell'udienza veniva sentita la parte offesa Mirella D'AMICO.

All'udienza del 23/09/2005 la difesa della parte civile produceva fotografie della porta dell'ufficio della persona offesa Mirella D'Amico con cartello apposto sulla stessa nonché copia dello Statuto dell'Ente Circoli della Marina Militare.

Si constatava che il testimone che doveva essere sentito in tale udienza (MA. Ro.) era stato indagato per reato collegato. Rilevata dunque la necessità di procedere ad esame assistito del teste, si rinviava ad altra data per consentire la presenza di difensore. L'udienza del 25/11/2005 non si poteva tenere per sciopero del personale di cancelleria.

All'udienza del 9/12/2005 si procedeva all'esame dei testi PI. Ma., SCA.Tom. e CIFELLI Nunzio. All'esito la parte civile, con il consenso delle alte parti, rinunciava la teste CIM. Pi.

L'udienza del 20/01/2006 non si poteva tenere per legittimo impedimento (malattia) dell'imputato.

L'udienza del 17/03/2006 non si poteva tenere per impedimento di uno dei componenti del collegio.

All'udienza del 14/04/2006, rilevata la lunga prevedibile durata dell'impedimento di uno dei componenti del collegio (aspettativa per gravidanza e puerperio) si procedeva con nuova composizione del collegio (dr. Faravino - Perazzo - De Bellis). Le parti prestavano consenso all'utilizzazione delle prove raccolte innanzi al precedente collegio. Veniva disposta la rinnovazione dell'apertura del dibattimento e le parti rinnovano la richiesta di prove.

Nel corso dell'udienza si procedeva a sentire MA. Ro. in quale, sentito ex art.210 c.p.p., si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Le udienze del 05/05/2006 e del 19/05/2006 non si potevano tenere per impedimento di uno dei componenti del collegio.

L'udienza del 16/06/2006 non si poteva tenere in quanto i difensori dell'imputato dichiaravano di aderire all'astensione dalle udienze penali proclamata dalla Camera Penale della Spezia.

All'udienza del 23/06/2006 il Pubblico Ministero dava atto delle vane ricerche del teste ARG. Ma. Con. e chiedeva fosse disposta l'acquisizione ex art.512 c.p.p. del verbale di spontanee dichiarazioni reso dalla ARG. in fase di indagini. La difesa dell'imputato si opponeva ritenendo che le ricerche della testimone fossero incomplete (in particolare sostenendo che non si fosse accertato presso il comune di ultima residenza se risultasse un mutamento di residenza). Il Tribunale, ritenendo che fossero state effettuate tutte le ricerche previste dal codice di procedura penale, disponeva la lettura ex art.512 c.p.p. delle dichiarazioni della ARG. .

Veniva poi chiamato il teste DON. Ang.. Si accertava tuttavia che lo stesso era stato indagato nel corso del procedimento e la sua posizione poi archiviata. Stante la necessità di sentirlo con l'assistenza del suo difensore di fiducia (non presente) si rinviava ad altra udienza.

L'udienza del 29/09/2006 non si poteva tenere in quanto i difensori dell'imputato dichiaravano di aderire all'astensione dalle udienze penali proclamata dalla Camera Penale della Spezia.

All'udienza del 20/10/2006 si procedeva all'esame ex art.210 c.p.p. di DON. Ang. nonché all'esame del teste ANDR. Al..

Essendo assente il teste d'accusa Arg. VIT. e non consentendo i difensori dell'imputato ad una inversione dell'ordine di assunzione delle prove, si rinviava ad altra udienza per la prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale.

All'udienza del 27/10/2006 si procedeva all'esame della teste D'IM. Ca..

All'udienza del 10/11/2006 si procedeva ex art.210 c.p.p. all'esame di GUE. Sa., nonché all'esame del teste VIT. Arg..

L'udienza del 24/11/2006 non si poteva tenere per impedimento di uno dei componenti del collegio.

L'udienza del 15/12/2006 non si poteva tenere in quanto i difensori dell'imputato dichiaravano di aderire all'astensione dalle udienze penali proclamata dalla Camera Penale della Spezia.

All'udienza del 19/01/2007 si procedeva all'esame ex art.210 c.p.p. di CIM. Pi.e di GA. Ci. (che si avvaleva della facoltà di non rispondere).

All'udienza del 26/01/2007, si procedeva (previa discussione sulle modalità con cui sentire la persona) all'esame di CIN. Fra., come testimone, essendosi ritenuto da parte del Tribunale che i fatti per cui lo stesso fu indagato e poi prosciolto non fossero connessi o collegati con quello per cui si procede.

Veniva inoltre conferito al perito Sandra TOMMASI l'incarico di trascrivere le conversazioni registrate sulla audiocassetta sequestrata.

All'udienza del 23/02/2007 si procedeva all'esame dell'imputato. Il perito depositava la trascrizione delle conversazioni registrate sulla audiocassetta in sequestro.

La difesa dell'imputato avanzava istanza ex art.507 c.p. di sentire ulteriori testimoni (Mo., Ac.); il Tribunale rigettava l'istanza ritenendo non assolutamente necessaria ai fini del decidere l'audizione di tali ulteriori persone. Si dichiarava chiusa l'istruttoria e si rinviava ad altra udienza per la discussione.

All'udienza del 30/03/2007 la difesa dell'imputato produceva nuova documentazione, rinnovava l'eccezione di inammissibilità di taluni documenti prodotti dalla parte civile (eccezione già formulata all'udienza del 24/06/2005, nella quale occasione il collegio si era riservato), contestava nuovamente l'ammissibilità della acquisizione al fascicolo del dibattimento della audiocassetta in sequestro e la genuinità delle conversazioni ivi registrate.

Il Tribunale ammetteva le nuove produzioni, ammetteva le produzioni a suo tempo fatte dalla parte civile, ad eccezione della consulenza tecnica medico legale effettuata dal dr. Lezza sulla persona di Mirella D'Amico (osservando che non era stato preventivamente sentito in dibattimento il consulente tecnico, del quale non era comunque necessario l'esame nemmeno ex art.507 c.p.p.); ribadiva le proprie precedenti valutazioni sulla ammissibilità della acquisizione della audiocassetta e respingeva le contestazioni sulla genuinità della stessa., ritenendole mera enunciazione di un generico sospetto di manipolazione non supportato da alcun elemento concreto.

Le parti concludevano poi come da verbale.

All'esito il Tribunale pronunciava sentenza in ordine ai reati ascritti, dando lettura del dispositivo in udienza.

Dall'istruttoria sono emerse le seguenti circostanze.

Mirella D'AMICO riferiva di lavorare al Circolo Sottufficiali della Marina Militare della Spezia quale impiegata civile del Ministero della Difesa. Aveva la qualifica di operatore amministrativo contabile (quinto livello), tuttavia fin dal 1985 e fino all'epoca dei fatti (luglio 1999) aveva di fatto ininterrottamente svolto le funzioni di segretario economo (corrispondenti alla settima qualifica funzionale). Nell'ambito di tali funzioni aveva la responsabilità della contabilità del circolo.

Nel corso di tale suo lavoro aveva modo di ravvisare delle irregolarità contabili, segnalandole dapprima al presidente ed al tesoriere del circolo (nelle persone di Pa. DI GA. e Fra. CIN.) e successivamente, non avendo ricevuto risposte, al Capo di Stato Maggiore del Dipartimento dell'Alto Tirreno (tali fatti vengono collocati dalla teste nell'aprile del 1998). Da tali segnalazioni traeva origine un procedimento penale (per peculato, nei confronti dell'odierno imputato - ed anche dei testi SCA. e CIN. - e si è da ultimo concluso con sentenza di assoluzione n. 487/2002 pronunciata dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale della Spezia in data 05/06/2002, il tutto come risulta dalle produzioni di parte).

La D'AMICO riferiva che a seguito di tale sua segnalazione nasceva all'interno del circolo un clima a lei ostile. La teste riferiva di comportamenti irrispettosi ed offensivi nei suoi confronti, precisando che l'odierno imputato, pur essendo a conoscenza di tali condotte, non interveniva in alcun modo a sua difesa. Nel corso del tempo le veniva nascosta posta di certa rilevanza, subiva decurtazioni immotivate di stipendio e le veniva negata la dazione di buoni benzina viceversa erogati mensilmente a tutti gli altri dipendenti.

Il giorno 7 luglio 1999 al ritorno da un periodo di ferie cercava di aprire la porta del suo ufficio con la chiave in sua dotazione, ma non vi riusciva. Notava un sottufficiale, tale Ci. GA., il quale nel vederla armeggiare, si fregava le mani e sghignazzava. La D'AMICO non riteneva comunque di chiedere spiegazioni al GA., con il quale era in conflitto, avendola questi più volte offesa dicendole "che era degna solo di mettere le mani in un pozzo nero" e frasi simili. Nel corso della mattinata si aggirava per il circolo e ad un certo momento trovava la porta del suo ufficio aperta e vi entrava, sedendosi alla scrivania. Nonostante quella mattina si recassero presso il circolo l'odierno imputato (presidente del circolo) ed il questore del circolo (Pi. CIM.), nessuno le comunicava alcunché. Al termine dell'orario di lavoro si recava a casa. Il giorno successivo (8 luglio 1999) si recava in ufficio (munita di registratore) e trovava nuovamente chiusa la porta del suo ufficio. Su tale porta era stato altresì apposto un cartello che indicava le persone autorizzate ad accedere all'ufficio. La teste precisava che non si trattava di un elenco di nominativi bensì di un elenco di qualifiche. Fra le qualifiche che avevano il diritto d'accesso

all'ufficio vi era quella di segretario economo, ma la D'AMICO aveva sentito da voci di corridoio (riportatele da personale addetto alla lavanderia) che era stata rimossa da tale incarico, riteneva pertanto di non entrare nella stanza e chiamava i carabinieri. Intervenevano in effetti dei carabinieri, che avevano un colloquio con GA. Ci. (sottufficiale al dettaglio), CIM. Pi. (questore del circolo) e SCA.Tom. (vicepresidente del circolo). Alla fine di tale colloquio i carabinieri le comunicavano che non era più segretaria economo e che era intervenuto un ordine di servizio con il quale erano state modificate le norme di accesso ai singoli uffici, per cui le chiavi non potevano essere portate più a casa ma dovevano essere lasciate nella hall, firmando apposito registro. La D'AMICO (anche perché notava arrivare altra impiegata che tirava fuori le chiavi del suo ufficio dalla borsa) chiedeva di poter visionare gli ordini di servizio che la riguardavano. Lo chiedeva a GA., CIM. e SCA.. Quest'ultimo telefonava all'imputato DI GA., il quale indicava il luogo in cui doveva trovarsi l'ordine di servizio con cui la D'AMICO veniva rimossa dall'incarico. Nessuno trovava però tale ordine di servizio. Un'ora più tardi giungeva l'imputato (era ormai mezzogiorno) e la D'AMICO gli chiedeva l'ordine di servizio che la riguardava. Lui disse che non lo trovava e che sarebbe andato a prenderlo nell'altro ufficio da lui ricoperto (presso le palazzine sottufficiali). La D'AMICO rimaneva in attesa; l'imputato si ripresentava verso le 13.30 e alla richiesta della D'AMICO di vedere l'ordine di servizio le rispondeva che aveva avuto cose più importanti da fare e che lei era una vipera e avrebbe dovuto schiacciarla prima. Nel pomeriggio dello stesso giorno veniva contattata dal maresciallo dei carabinieri PI. Ma., il quale stava effettuando indagini in relazione al procedimento per peculato succitato e le chiedeva dove poteva trovare certi documenti. I due si vedevano al circolo ed il PI., rilevato che sulla porta dell'ufficio della D'AMICO vi era il cartello di area riservata, telefonava all'imputato per farsi autorizzare ad entrare. A seguito di tale telefonata e anche tramite l'intercessione del PI., la D'AMICO otteneva la consegna dell'ordine di servizio (il numero 2 datato 24/06/1999 - documento n.15 delle produzioni parte civile), con il quale si disponeva da parte dell'imputato (con il visto del Capo di Stato Maggiore C.V. An. DON.) che il coadiutore Arg. VIT. (un coadiutore di quarto livello) assumesse dal 24/06/1999 l'incarico di segretario economo in sostituzione dell'operatore amministrativo contabile Mirella D'AMICO.

Il giorno successivo (9 luglio 1999) la D'AMICO si presentava in ufficio e l'imputato le notificava (precisa la teste "con sdegno") un nuovo ordine di servizio, il numero 3 datato 08/07/1999, con cui l'imputato, in qualità di presidente del circolo, disponeva che la D'AMICO svolgesse talune limitate funzioni precedentemente svolte dalla VIT.: (documento n. 18 delle produzioni di produzioni parte civile; si tratta delle seguenti funzioni: disbrigo di tutte le pratiche inerenti alla associazione dei soci con riscossione delle relative quote e versamento delle stesse al tesoriere; tenuta, numerazione, compilazione e conservazione degli atti nei termini previsti dalla legge dei seguenti registri: atti autorizzativi; ordini del giorno; processi verbali; ordini di servizio; raccolta verbali riunione ed.; registro di carico e scarico degli oli esausti).

Il giorno successivo la teste entrava in malattia, essendo stata colta da sindrome ansioso depressiva.

Il giorno 21 luglio 1999 riceveva notifica tramite carabinieri di presentarsi al circolo per svuotare i cassetti della scrivania. Il giorno 23/07/1999 si presentava con un legale a svuotare i predetti cassetti facendo un inventario dei beni presenti ed il giorno 27 luglio 1999 si recava nuovamente al circolo a riconsegnare una seconda chiave della cassaforte dell'ufficio che era rimasta nella sua disponibilità. In tale occasione le veniva notificata una contestazione disciplinare.

La D'AMICO lamentava inoltre di avere presentato nel dicembre del 1998 una istanza per partecipare a corsi concorso di riqualificazione interni all'amministrazione. Nel maggio del 1999 (assente la D'AMICO per malattia) la VIT. preparava per sé stessa e per la D'AMICO due attestati di lodevole servizio, posti alla firma del presidente del circolo, cioè dell'imputato. DI GA. si rifiutava di rilasciare l'attestato contestandone il contenuto. Tale fatto precludeva alla D'AMICO di partecipare ai corsi succitati.

La D'AMICO lamentava che da tale situazione le conseguivano danni alla salute ed inoltre il licenziamento, in quanto l'ospedale militare la dichiarava permanentemente non idonea al servizio. La teste riferiva inoltre che da tale situazione conseguiva un grave stato di prostrazione, che si ripercuoteva sulla sua vita familiare, determinando alla fine la separazione dal marito. Anche suo figlio ne aveva risentito, in quanto a causa del grave clima familiare (ed

anche del fatto che la D'AMICO era rimasta senza stipendio e non le venne erogata per un certo periodo neanche la pensione) aveva rinunciato agli studi universitari.

Solo in data 1 settembre 1999 veniva a sapere da un sindacalista dell'esistenza di un ordine di servizio numero 2 bis datato 25 giugno 1999 che integrava l'ordine di servizio numero 2, nel senso che la sua sostituzione con la VIT. era da intendersi come temporanea. Il giorno successivo, il 2 settembre 1999, veniva in possesso di tale ordine di servizio.

La D'AMICO riferiva inoltre dell'esistenza di un ordine di servizio numero 4 datato 14 luglio 1999 (documento n. 28 delle produzioni di parte civile), peraltro a lei non notificato, con il quale venivano annullati gli ordini di servizio precedenti, ribadendo comunque che in assenza della D'AMICO le sue funzioni vengono eseguite dalla VIT..

A domanda della difesa, la teste riferiva di essere stata assente dal lavoro per patologie relative a stati ansiosi in varie occasioni fin dal 1987.

Il teste e parte civile Nunzio CIFELLI, marito di Mirella D'AMICO, ha riferito di essere stato chiamato dalla moglie in data 8 luglio 1999 perché non riusciva ad entrare in ufficio. Non assisteva direttamente all'intervento dei carabinieri perché non fu fatto entrare. Tornava al circolo nel pomeriggio quando la D'AMICO veniva chiamata dal maresciallo PI. ed in quella occasione richiedeva insistentemente all'imputato di fare consegna dell'ordine di servizio con il quale la D'AMICO veniva demansionata. Alla fine l'imputato notificava alla D'AMICO tale ordine di servizio (il numero 2 del 24/06/1999).

Il teste ha poi riferito che la moglie in precedenza aveva rilevato irregolarità contabili nella gestione del circolo, facendole presenti all'imputato, quale presidente del circolo stesso e che lui stesso, in qualità di sottufficiale della Marina e socio del circolo, aveva scritto una lettera al Capo di Stato Maggiore segnalando le irregolarità succitate.

Il CIFELLI esponeva inoltre che dopo i fatti per cui è processo la D'AMICO si ammalava ed in particolare aveva crisi depressive. La D'AMICO veniva poi licenziata e rimaneva per 8/9 mesi senza stipendio né pensione. In conseguenza di tali fatti il figlio Romolo CIFELLI doveva cessare gli studi universitari, non potendo i genitori più mantenerlo agli studi, e gli stessi rapporti fra lui e la moglie si guastavano, al punto che gli stessi si separavano.

Il teste Ma. PI. , in servizio ai carabinieri, ha confermato quanto riferito dalla D'AMICO, ovvero di essersi recato (il giorno 8 luglio 1999) al circolo sottufficiali per acquisire un documento nell'ambito dell'indagine per peculato che coinvolgeva vari sottufficiali del circolo stesso. Visto che non si trovava tale documento, il PI. chiedeva per telefono alla D'AMICO se poteva venire al circolo per aiutarlo a trovare detto atto. Nel frattempo il DI GA. lo informava che era stato emesso un ordine di servizio per effetto del quale la D'AMICO era stata rimossa dall'incarico di segretaria economista. La D'AMICO venne con il marito. Il PI., osservando che sulla porta dell'ufficio era apposto un cartello che limitava l'ingresso a determinate persone, chiedeva al DI GA. l'autorizzazione ad entrare per sé e per la D'AMICO, visto che quest'ultima non era più segretaria economista. Ricordava che l'imputato voleva notificare l'ordine di servizio il giorno dopo ed il marito della D'AMICO si lamentava di tale fatto, e lui stesso chiese all'imputato di procedere subito alla notifica dell'ordine di servizio, cosa che l'imputato effettivamente fece.

Il teste Tom. SCA., all'epoca vicepresidente del circolo sottufficiali, ha riferito che un giorno del luglio 1999, mentre stava prestando servizio in altro ufficio, fu chiamato al circolo perché vi era una discussione fra la D'AMICO e Pi. CIM., questore del circolo. Apprendeva così che la D'AMICO non poteva entrare nella sua stanza perché erano state cambiate le chiavi. Il CIM. gli diceva altresì che c'era un ordine di servizio in conseguenza del quale la D'AMICO era stata rimossa dall'incarico. Lo SCA. "cascava dalle nuvole", ignorando del tutto l'esistenza di tale ordine di servizio (ed anche di quello che prevedeva che le chiavi si dovessero ritirare in portineria) e telefonava all'imputato DI GA., che si trovava per lavoro a Santo Stefano di Magra. L'imputato diceva che ci avrebbe pensato lui e di non preoccuparsi. Dopo un po' di tempo l'imputato arrivava al circolo e cercava l'ordine di servizio, senza trovarlo. Diceva allora che forse lo aveva in altro suo ufficio e si allontanava. L'imputato ritornava dopo un'ora e mezza e diceva alla D'AMICO che non aveva con sé l'ordine di servizio in quanto aveva avuto altro da fare. Il teste ha precisato che l'imputato in tale occasione disse alla D'AMICO: "Lei è una vipera, devo schiacciarla prima".

Il teste ha poi riferito di essere stato a conoscenza della password del computer in uso alla D'AMICO.

Ricordava che Ci. GA. aveva offeso la D'AMICO, definendola "troia" e dicendo che piuttosto che lavorare al computer avrebbe dovuto sturare le fogne. Riferiva inoltre che la D'AMICO

contestava la gestione delle feste private, ed in particolare che le somme dovute da chi aveva fatto una festa al circolo venissero versate a mani dell'imputato o di un cameriere (tale OL.) senza che l'economista potesse fare un controllo su quanto effettivamente dovuto e versato. Ricordava in particolare che la D'AMICO gli aveva parlato di una festa con allegate fatture che recavano una data successiva. La D'AMICO si rifiutava di contabilizzare dette feste.

Pi. CIM., questore del circolo all'epoca dei fatti, sentito ex art.210 c.p.p., riferiva che il giorno 8 luglio 1999 era stato chiamato di mattina al circolo in quanto la D'AMICO aveva chiamato i carabinieri perché la porta del suo ufficio era chiusa. Quando arrivò trovò la D'AMICO con il marito in giardino. Vide poi Ci. GA. (sottufficiale addetto al dettaglio), il quale gli diceva che la D'AMICO aspettava che le venisse aperta la porta del suo ufficio. La porta era stata chiusa in quanto precedentemente, nel maggio del 1999, in assenza della D'AMICO, era intervenuta una nuova normativa con la quale veniva limitato l'accesso a quegli uffici ove si trattavano dati personali sensibili. Arrivarono poi i carabinieri e il CIM. fece vedere loro la documentazione (cioè gli ordini di servizio) relativi alle modalità di ingresso nei singoli uffici ed i carabinieri fecero presente alla D'AMICO che doveva recarsi nella hall a ritirare le chiavi. I carabinieri dissero che non vi era niente di rilevante e stavano andando via quando arrivò il vicepresidente SCA.. Il CIM. disse alla D'AMICO che se voleva potevano andare dal Capo di Stato Maggiore (DON.) insieme ai carabinieri, ma lei rispose : "Voi non sapete chi è quell'essere, portateci loro (cioè i carabinieri) che sono i suoi cagnolini". La D'AMICO era adirata con i carabinieri perché voleva che scrivessero che le era impedito di lavorare.

Il teste ha poi riconosciuto che vi era un cartello affisso alla porta dell'ufficio della D'AMICO, con il quale si indicavano le persone autorizzate ad entrare.

Il teste ha poi affermato che la D'AMICO era stata sostituita nell'incarico di segretaria economista solo temporaneamente perché assente e tale circostanza aveva riferito ai carabinieri. Peraltro la VIT. Arg. si era rifiutata di sostituire la D'AMICO per paura di inimicarsela.

A tal proposito il teste ha riferito che la contabilità del circolo andava inviata mensilmente a Roma all'Ente Circoli e a causa della prolungata assenza della D'AMICO si era in arretrato. Vi erano dei problemi a redigere la contabilità in assenza della D'AMICO in quanto i registri erano conservati in un armadietto di cui solo lei aveva le chiavi (la D'AMICO aveva anche le chiavi della cassaforte). Era successo precedentemente che in assenza della D'AMICO il tesoriere CIN. avesse proceduto ad aggiornare la contabilità sui registri ma quando la D'AMICO era tornata in ufficio aveva sbarrato tutta la contabilità fatta nel frattempo e aveva ripreso le registrazioni da dove le aveva lasciate quando si era assentata dall'ufficio.

CIM. ha riferito che il giorno 7 luglio 1999 l'imputato DI GA. aveva fatto aprire la porta dell'ufficio della D'AMICO dal GA. e le aveva fatto trovare sulla scrivania gli ordini di servizio emessi in sua assenza. Il teste ha tuttavia precisato che quel giorno era assente e la circostanza gli fu riferita da altri.

Il teste ha riferito inoltre di avere fatto una segnalazione all'imputato DI GA. su quanto successe in data 8 luglio 1999.

CIM. ha poi precisato che tutti i sottufficiali che rivestono cariche al circolo lo fanno come secondo lavoro, ad eccezione del sottufficiale al dettaglio, e pertanto sono presenti al circolo solo di pomeriggio, e non tutti i giorni.

Sulla questione dell'attestato di idoneità al servizio, il CIM. ha sostenuto che l'attestato era stato predisposto dalla stessa D'AMICO e l'imputato DI GA. non lo firmò perché non conforme agli standard ministeriali previsti per la redazione degli attestati di servizio ed inoltre perché vi erano elencati servizi non svolti effettivamente dalla D'AMICO.

CIM. ha escluso che gli ordini di servizio venissero protocollati, venivano consegnati solo ai diretti interessati. Ha poi riferito che il Presidente del Circolo Sottufficiali ha il potere di emanare autonomamente gli ordini di servizio e che talvolta si poteva (pur non essendo necessario) far vistare un ordine di servizio al Capo di Stato Maggiore se si trattava di questioni particolari.

Il teste ha da ultimo riferito di aver avuto modo di vedere tutti gli ordini di servizio nn.2, 2 bis e 3, non ricordando però quando.

San. GUE., carabiniere, sentito ex art.210 c.p.p., ha riferito di essere intervenuto (unitamente al collega Ro. MA.) in data 8 luglio 1999 presso il circolo sottufficiali su richiesta di Mirella D'AMICO, la quale non riusciva ad accedere al suo ufficio. Il GUE. accertava, tramite persona presente al circolo, di cui non ricordava il nome, che era stato emesso un ordine di servizio (che gli veniva anche mostrato) in base al quale le chiavi dei singoli uffici andavano ritirate in

portineria. Verificava anche che in effetti le chiavi degli uffici si trovavano in tale locale. Il DI GA. non era presente quel giorno al circolo.

La teste Arg. VIT. ha riferito di lavorare nella stessa stanza della D'AMICO. Le fu comunicato l'ordine di servizio (il numero 2 del 24/06/1999) con cui le si attribuivano le funzioni della D'AMICO, ma lei si rifiutò di svolgerle perché si trattava di mansioni corrispondenti ad una qualifica di settimo livello, mentre lei era un quarto livello, e comunque non sapeva fare quegli adempimenti. La teste ha precisato di averlo chiaramente detto all'imputato, il quale le rispose che non c'erano problemi e non insistì. Ignorava invece dell'esistenza dell'ordine di servizio n.3 del 8 luglio 1999 ed anche dell'ordine di servizio n.4 del 14 luglio 1999. La teste ha escluso di avere ricevuto una formale notifica dell'ordine di servizio numero 2; ha escluso che gli ordini di servizio venissero protocollati; ha precisato che tali ordini di servizio venivano tenuti in un registro (ma senza essere incollati alle singole pagine), ma non ha saputo dire se tale registro degli ordini del giorno fosse custodito nel suo ufficio o presso l'ufficio dettaglio.

Escludeva che fosse vera una circostanza riferita dal teste ANDR., il quale aveva sostenuto di essersi recato al circolo dopo l'8 luglio 1999 e di averla trovata seduta alla scrivania della D'AMICO intenta a svolgere il lavoro di quest'ultima.

Ricordava che, presente la D'AMICO, quest'ultima non consentiva che altri mettessero mano alla contabilità. Affermava poi che in assenza della D'AMICO, la contabilità fu tenuta dal tesoriere (in vari periodi di tempo, CIN. o CELL.), senza ricordare tuttavia bene chi fosse il tesoriere nel giugno 1999 e con che frequenza e modalità venisse registrata la contabilità in assenza della D'AMICO.

Non ricordava che i cassetti della scrivania della D'AMICO fossero chiusi a chiave, ricordava invece che il computer della D'AMICO fosse protetto da password.

Ricordava dell'ordine di servizio che prescriveva che le chiavi dell'ufficio fossero custodite in portineria ed ogni dipendente dovesse ivi recarsi per prendere la propria chiave, per poi restituirla all'uscita. Escludeva di avere avuto mai problemi ad entrare nel suo ufficio.

La teste riferiva ancora che i rapporti fra l'imputato e la D'AMICO erano in origine buoni, ma si erano guastati a seguito della denuncia fatta dalla D'AMICO in ordine ad ammanchi verificatisi nel circolo.

An. DON., all'epoca Capo di Stato Maggiore, sentito ex art.210 c.p.p., ha riferito di avere vistato l'ordine di servizio numero 2 (e di averlo fatto perché era un atto urgente) e di avere avuto invece conoscenza degli altri ordini di servizio solo successivamente ai fatti per cui è processo.

Ha precisato di conoscere la norma che prevede che in caso di assenza del segretario economo le sue funzioni debbano essere esercitate dal tesoriere e che la scelta del presidente del circolo DI GA. di nominare invece la VIT. (persona comunque autonomamente individuata e scelta dal DI GA.) si giustificava con il fatto che il tesoriere aveva un altro lavoro principale e dunque si riteneva non avesse il tempo di dedicarsi alla contabilità del circolo. DON. ha ricordato che più volte l'imputato DI GA. era venuto da lui a lamentarsi dell'arretrato della contabilità. Ignorava se la VIT. avesse o meno accettato l'incarico. I giorni 7 e 8 luglio 1999 era in ferie. Seppe comunque che al suo rientro al lavoro la D'AMICO aveva trovato cambiate le chiavi del suo ufficio e pretendeva che le venisse aperta la porta. Il DON. riteneva che questa fosse una pretesa inaccettabile: anche a lui era successo poco tempo prima che fosse stata cambiata la chiave dell'ufficio, e pur essendo ufficiale di rango elevato era andato a prendersi personalmente la nuova chiave.

DON. ha poi riferito di avere un potere di vigilanza sulla gestione del circolo, che era però in effetti del tutto autonoma.

Ignorava invece al momento dei fatti che fossero stati apposti cartelli di area riservata sulle porte delle singole stanze del circolo, avendolo appreso successivamente.

Dell'ordine di servizio numero 2 bis ebbe conoscenza solo successivamente, quando tornò dalle ferie.

Il teste Al. ANDR. ha riferito di avere in passato svolto le funzioni di sorveglianza sul circolo sottufficiali, in qualità di ufficiale (capitano di vascello) e di avere in tale occasione conosciuto la D'AMICO, persona apprezzata e che non aveva mai dato problemi. Nel luglio del 1999 non prestava più servizio a La Spezia, la D'AMICO lo aveva chiamato al telefono spiegandogli quanto era successo. Qualche tempo dopo era venuto a La Spezia e si era recato al circolo per capire cosa era successo ma "aveva trovato bocche cucite" ; aveva poi telefonato all'ammiraglio GALL. per sapere qualcosa, ma il GALL., in modo "antipatico", gli aveva detto

che la cosa non lo riguardava e se ne stava occupando lui. Al circolo aveva trovato la VIT. seduta al posto della D'AMICO e la donna gli aveva detto che svolgeva il lavoro della D'AMICO (circostanza negata dalla VIT. nel suo esame).

La teste Ca. D'IMP. ha riferito di avere lavorato al circolo in lavanderia, di essere andata in pensione nel 2000 e di non avere più ricordi di quel periodo a causa di un esaurimento nervoso.

L'imputato DI GA. nel corso del suo esame ha affermato che fu nominato presidente del circolo sottufficiali nel-marzo del 1998 e che allo stesso dedicava poco tempo avendo altri incarichi nell'ambito della Marina Militare che gli assorbivano molto tempo. Aveva anche inutilmente cercato di dimettersi. Il suo titolo di studio è la licenza media inferiore.

Prima dei fatti per cui è processo aveva buoni rapporti con la D'AMICO, era stato anche invitato a casa di quest'ultima.

Esistevano problemi con la contabilità del circolo, già da aprile del 1999 e ancora più nel maggio dello stesso anno quando vi fu una ispezione, in quanto la D'AMICO era sta prima in ferie e poi in malattia. Non aveva negato le ferie alla D'AMICO nonostante il ritardo nella contabilità in quanto la stessa minacciava sempre chi le dava contro di portarlo in Tribunale, con frasi del tipo : "Ti porto alla sbarra ...".

I tesoriere avevano paura a mettere mano alla contabilità per le stesse ragioni. In una occasione il tesoriere CIN. aveva messo mano alla contabilità in assenza della D'AMICO ma quest'ultima quando era tornata aveva barrato le scritture effettuate dal CIN. ed aveva ripreso le scritturazioni dal punto in cui lei stessa le aveva lasciate.

In occasione dell'ispezione chiese alla D'AMICO di tornare al lavoro per qualche giorno, al fine di aggiornare la contabilità.

L'ordine di servizio numero 2 di sostituzione della D'AMICO con la VIT. era da intendere come meramente temporaneo. Tale ordine di servizio era stato elaborato insieme all'ammiraglio (all'epoca capitano di vascello) DON. a Maridipart, pur essendo di sua personale competenza quale presidente del circolo.

Secondo l'imputato la VIT. era in grado di tenere la contabilità, avendo lavorato insieme alla D'AMICO. La VIT. comunque si rifiutò di fare il lavoro della D'AMICO. L'imputato ha precisato che la VIT. gli disse che non voleva farlo, non che non era in grado di farlo.

Con il ritorno della D'AMICO il 7/8 luglio 1999 per lui era tutto tornato a posto, la D'AMICO in quella data era di nuovo segretaria economista, gli ordini di servizio precedenti erano a questo punto per lui "carta straccia".

L'imputato ha precisato che l'ordine di servizio 2 bis è stato chiamato così perché era parte integrante del numero 2 e di non averlo notificato perché gli fu chiesto solo il numero 2. Tale ordine 2 bis si deve intendere come un chiarimento conseguente alle resistenze della VIT..

La redazione dell'ordine di servizio 2 bis fu frutto di sua esclusiva elaborazione (lo scrisse nel suo ufficio), non tornò dunque dall'ammiraglio DON. per parlargli di tale modifica.

Della cosa parlò tuttavia con il maresciallo GA., che vide tutti gli ordini di servizio. Esiste un registro degli ordini di servizio, gli stessi non vengono invece protocollati.

Le chiavi di un certo numero di uffici erano state sostituite a maggio del 1999 quando arrivarono nuove indicazioni sulla privacy.

La D'AMICO tornò il 7 luglio 1999. L'imputato non era al circolo. Il GA. lo chiamò dicendo che la D'AMICO non voleva entrare nella sua stanza e lui disse al GA. di farla entrare andando a prendere le chiavi, in quanto la D'AMICO non voleva andare a prenderle lei.

Quanto alla questione della mancata firma dell'attestato di lodevole servizio, l'imputato ha riferito di aver trovato nel maggio del 1999, fra gli atti posti alla sua firma, un attestato di lodevole servizio riguardante la D'AMICO. Non capiva chi l'avesse redatto e perciò non lo firmò.

Il giorno dopo gli telefonò Nunzio CIFELLI, chiedendogli perché non lo aveva firmato. In effetti, nel dicembre del 1998 aveva firmato un attestato di lodevole servizio alla D'AMICO, ma in questa nuova occasione chiese chiarimenti ai suoi superiori (a Maridipart dall'ammiraglio DON.), che gli dissero di aspettare, inoltre vi erano inseriti degli incarichi che la D'AMICO non aveva svolto. Successivamente pervenne una vera e propria richiesta di rilascio dell'attestato, con lettera dell'avv. Burla. In tale ultima occasione l'imputato rispose per iscritto all'avv. Burla. Nel verbale di spontanee dichiarazioni rese in fase di indagini da Ma. Con. ARG. , acquisite dal Tribunale ex art.512 c.p.p., la stessa riferiva di aver sentito An. OL.(gestore di fatto della mensa presso il circolo sottufficiali) che riferiva di aver parlato con Ma. Ga. MOG.(responsabile

del personale civile della Marina Militare) la quale avrebbe detto che avrebbe pensato lei a risolvere il problema con la D'AMICO togliendola di mezzo.

La audiocassetta registrata dalla D'AMICO e sequestrata nel corso delle indagini preliminari ha una valenza probatoria relativa, non essendovi certezza sulla data di registrazione e sulle persone di cui si sentono le voci. Comunque si parla di serrature cambiate, e vi è una donna (presumibilmente la D'AMICO) che dice di aver trovato la porta dell'ufficio chiusa e chiede che le venga aperta ed altre persone che le dicono che le chiavi se le deve andare a prendere lei; si cerca un ordine del giorno, che viene richiesto (probabilmente al telefono) da un uomo a tale Pa. (probabilmente il DI GA.); si parla di un intervento dei carabinieri che sembrano essere presenti; la donna, nell'ambito di una frase non comprensibile nella sua intenzione usa l'espressione "cagnolini da salotto".

Si tratta complessivamente di una serie di discorsi che sono compatibili con la ricostruzione, degli episodi fatta dai vari testimoni.

Quanto al reato di abuso d'ufficio, che viene contestato sotto tre profili, ovvero:

1. per aver sostituito Mirella D'AMICO nelle funzioni di segretaria economista del circolo sottufficiali della Spezia con altra dipendente civile di livello inferiore;
2. per averle impedito di entrare nel suo ufficio, sostituendo la chiave della porta di ingresso dell'ufficio e non inserendo la D'AMICO nell'elenco delle persone autorizzate ad entrare nell'ufficio;
3. per essersi rifiutato di rilasciare alla D'AMICO un attestato di lodevole servizio occorre valutare:
 - a) se l'imputato abbia la qualità di pubblico ufficiale;
 - b) se il reato sia stato commesso nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) se vi sia stata violazione di norme di legge o di regolamento;
 - d) se la condotta dell'imputato abbia arrecato danno ingiusto alla parte offesa;
 - e) se vi sia stato dolo intenzionale da parte dell'imputato.

Non pare dubbio innanzitutto che l'imputato abbia agito nella qualità di pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni.

E' infatti pacifico che l'imputato rivestiva, al momento dei fatti, la qualità di sottufficiale della Marina Militare, investito della qualifica di Presidente del Circolo Sottufficiali della Marina Militare.

Risulta infatti dal regio decreto 27 ottobre 1937 n.1935, che la gestione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina Militare è attribuita ad apposito ente di natura pubblicistica, l'Ente Circoli della Marina Militare.

Lo Statuto dell'Ente Circoli (emanato con d.p.r. 1 gennaio 1949 n.83, poi modificato con d.p.r. 6 giugno 1955 n.986 e 21/03/1957 n.299) prevede all'art.7 la figura del presidente del circolo e ne disciplina i poteri all'art. 13 ("Il Presidente ha la diretta sorveglianza sulla gestione amministrativa e sull'andamento generale del circolo, da le direttive per lo svolgimento di ogni attività, convoca e presiede il consiglio direttivo. Egli è il capo del circolo, lo rappresenta in tutte le circostanze, in tutti i rapporti interni ed esterni e in tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali; compie gli atti amministrativi nell'interesse del circolo nei limiti del preventivo approvato e delle eventuali determinazioni del consiglio direttivo"). Appare dunque incontestabile che i compiti attribuiti dalle norme succitate al presidente del circolo ne determinino la sussumibilità alla nozione di pubblico ufficiale di cui all'art. 357 c.p., trattandosi di soggetto che svolge attività amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico (e da atti autoritativi) e che procede a formare e manifestare la volontà della amministrazione e a svolgerla mediante poteri autoritativi e certificativi.

D'altronde già in passato la giurisprudenza si è pronunciata nel senso di riconoscere natura pubblicistica a circoli ricreativi di strutture pubbliche (si veda ad esempio Cass. Sez. 6, Sentenza n. 493 del 19/04/1971, Cicerchia: "i circoli ricreativi Enel sono da considerarsi enti esercenti un servizio pubblico, sia perché sono emanazione di un ente pubblico quale è (*rectius, era*) l' Enel, sia perché i loro fini si inquadrano, quali esplicazione di un'attività accessoria, in quella principale dell'ente, sia infine perché soggetti a controllo in via continuativa da parte dell'ente"; esattamente in termini sulla questione che ci interessa, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 684 del 30/04/1968, Dorizza: "L'ente circoli della marina militare, istituito con il r.d. 27 ottobre 1937, n.1935, con lo scopo di dirigere ed amministrare i circoli ufficiali e

sottufficiali della marina militare, è un ente di diritto pubblico e natura pubblicistica hanno i singoli circoli che sono sostanzialmente e formalmente inseriti nell'organizzazione dell'ente. Risponde, pertanto, di peculato il segretario economo di uno dei detti circoli che si appropria di danaro del circolo stesso").

Appare altresì incontestabile che gli atti che vengono contestati all'imputato siano stati posti in essere dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

* * *

Quanto al demansionamento, ritiene il Tribunale che negli atti (ordini di servizio n.2 e 3) attraverso i quali l'imputato ha sostituito la parte offesa Mirella D'AMICO nelle sue funzioni di segretario economo con altra dipendente (Arg. VIT.) di grado inferiore si possano ravvisare atti illegittimi posti in essere in violazione di legge e regolamento. Si prescinde per il momento dall'analisi dell'ordine di servizio n. 2 bis di cui si ritiene la falsità.

Con l'ordine di servizio n.2 del 24/06/1999 (documento n.15 delle produzioni parte civile) si disponeva da parte dell'imputato (con il visto del Capo di Stato Maggiore C.V. An. DON.) che il coadiutore Arg. VIT. assumesse dal 24/06/1999 l'incarico di segretario economo in sostituzione dell'operatore amministrativo contabile Mirella D'AMICO.

Con l'ordine di servizio n. 3 del 08/07/1999 (documento n.18 produzioni parte civile), l'imputato disponeva che la D'AMICO svolgesse le seguenti funzioni in sostituzione della VIT.: disbrigo di tutte le pratiche inerenti alla associazione dei soci con riscossione delle relative quote e versamento delle stesse la tesoriere; tenuta, numerazione, compilazione e conservazione degli atti nei termini previsti dalla legge dei seguenti registri: atti dispositivi; atti autorizzativi; ordini del giorno; processi verbali; ordini di servizio; raccolta verbali riunione ed.; registro di carico e scarico degli oli esausti.

La sostituzione della D'Amico con altra persona di qualifica inferiore e l'affidamento alla D'Amico di compiti inferiori alla qualifica ricoperta costituiscono atti sicuramente illegittimi.

Ritiene tuttavia il Tribunale che l'illegittimità compendiata in violazione di norme di legge e di regolamento rilevante ai fini dell'art. 323 c.p. si apprezzi sotto un profilo diverso da quello messo in luce dalle parti.

E' innanzitutto vero che l'art.5 dell'atto denominato "Istruzioni per l'Amministrazione e contabilità dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina Militare" prevede che in mancanza del segretario economo le relative attribuzioni siano esercitate dal tesoriere (per cui non poteva essere incaricata di tali mansioni la VIT.), tuttavia tale norma non ha natura di legge o di regolamento.

Per nulla univoca è in verità la nozione di regolamento, che ha assunto nel linguaggio giuridico una varietà di significati tale da rendere difficile l'estrapolazione di una nozione unitaria.

Una serie di provvedimenti costituenti fonti secondarie che, secondo certa dottrina rivestono natura regolamentare, assumono di fatto denominazioni diverse: ordinanze, decreti, bandi, istruzioni....

Una definizione di regolamento si trova nell'art.14 d.p.r. 24 novembre 1971 n.1199 (disciplina dei ricorsi amministrativi), che lo qualifica come "atto amministrativo generale a contenuto normativo".

Regolamenti possono essere emanati da:

- a) organi statali (si veda quanto si dirà più oltre sulla legge 23 agosto 1988 n.400);
- b) regioni, province e comuni, ai quali il potere regolamentare è attribuito dall'art. 117 comma 6 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, nonché per Province e Comuni anche dalla legge 8 giugno 1990 n.142, poi modificata con d.lgsr 18 agosto 2000 n;267; ~
- c) altri enti ed organi (ordini professionali, camere di commercio, aziende speciali dei comuni ...).

Nel dettare una disciplina organica dell'attività di governo e dell'attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la legge 23 agosto 1988 n.400 (come modificata dalla legge 59/1997 e dal decreto legislativo 300/1999) ha poi dato una classificazione di estremo interesse in materia di regolamenti emanati da organi statali. Essi infatti possono essere emanati per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione ed integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio (escluse le materie riservate alla competenza regionale);

- c) le materie in cui manchi la disciplina di parti di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base ad accordi sindacali.

Altra classificazione desumibile sempre dal predetto art.17 della legge legge 23 agosto 1988 n.400 è quella (nell'ambito dei provvedimenti normativi statali) fra:

- a) regolamenti governativi (adottati con decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta);
- b) regolamenti adottati con decreto ministeriale (nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere);
- c) regolamenti adottati con decreto interministeriale (per materie di competenza di più ministri, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge).

Mentre autorevole dottrina ritiene che il termine "regolamento" rilevante ai fini dell'art.323 c.p. non susciti particolari problemi di ordine interpretativo, essendone chiaro il significato di fonte di normazione secondaria tipica della pubblica amministrazione, altri autori ritengono che la nozione di regolamento rilevante ai fini dell'art.323 c.p. ricomprenda gli atti amministrativi a carattere generale emanati dai ministri sotto forma di mero decreto, ed anche gli statuti comunali e provinciali, in quanto atti sovraordinati ai regolamenti emanati dagli stessi enti locali. In senso contrario si è escluso che abbiano rilevanza provvedimenti amministrativi quali atti generali, di programmazione o di pianificazione e le ed. ordinanze contingibili ed urgenti, emesse da prefetti e sindaci in determinate materie (edilizia, sanità, igiene, ordine pubblico, ambiente) in situazioni eccezionali di pericolo pubblico.

Sono altresì da escludere, secondo altra dottrina, i regolamenti adottati da enti o soggetti privati ed i regolamenti interni o di organizzazione degli enti pubblici.

Altra dottrina sottolinea ancora la differenza fra regolamenti ed atti generali, avendo i regolamenti una funzione costitutiva dell'ordinamento giuridico, dettando norme destinate ad operare fino a quando non se ne verifichi l'abrogazione, mentre gli atti generali sono destinati ad esaurire la loro efficacia con le singole applicazioni dei medesimi.

Nella giurisprudenza civile si è elaborata una nozione di regolamento che ne evidenzia i caratteri sostanziali: a differenza degli atti e provvedimenti amministrativi generali - che sono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta d'interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili - i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza.

Si può dunque dire che caratteri generali dei regolamenti sarebbero:

- a) la generalità, intesa come indeterminabilità dei destinatari;
- b) l'astrattezza, intesa come capacità di regolare una serie indefinita di casi;
- c) l'innovatività, intesa come capacità a concorrere a costituire o innovare l'ordinamento giuridico.

Si è quindi ad esempio affermato (Cass.Sez. III civile, 22/02/2000 n.1972) che natura regolamentare deve riconoscersi, con riguardo sia alla sua finalità sia al contenuto, al decreto del Ministero delle Finanze del 20 luglio 1990, contenente, tra l'altro, i criteri di aumento dei canoni di locazione di immobili facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato, a nulla rilevando in contrario la circostanza, meramente formale, della mancata attribuzione al decreto in questione della denominazione di regolamento, dovendosi avere essenzialmente riguardo, ai fini del «riconoscimento di detta natura» al contenuto dell'atto più che alla forma dello stesso.

La nozione di regolamento elaborata dalla giurisprudenza penale appare più ancorata ai dati formali. Con una sentenza dedicata a verificare se un decreto ministeriale costituisca regolamento (Cass. Sez. VI, 1 marzo 1999, Scarsi) e con altra sentenza (Cass. Sez. VI, 2 ottobre 1998, Tiles) dedicata ad accertare se possa essere considerato regolamento un piano regolatore comunale, si era affermato che fosse necessaria la violazione di norme emanate con atti che abbiano i caratteri formali ed il regime giuridico del regolamento, ovvero che per aversi

regolamento occorre che il potere di emanazione (di regolamenti) sia espressamente riconosciuto da una legge (*carattere di tipicità*) e che il soggetto emanante lo qualifichi espressamente come regolamento (*criterio formale*).

Si osservava infatti in dette sentenze che l'astrattezza e la generalità delle disposizioni contenute nel provvedimento sono un indizio importante, ma non decisivo, delle norme di legge o di regolamento. Esistono infatti leggi che contengono meri provvedimenti ed esistono provvedimenti che contengono norme astratte e generali. In definitiva, le due categorie sono caratterizzate soprattutto dai dati formali, i quali si esprimono ineluttabilmente in una apparente tautologia: sono rispettivamente legge e regolamento gli atti che secondo l'ordinamento devono essere definiti come tali. Si osservava come in anni recenti il legislatore avesse mostrato di avvertire in modo concludente la necessità di mettere ordine nel campo delle fonti sublegislative, in particolare dando una più completa e aggiornata disciplina al regolamento, in attuazione degli obblighi derivanti dal disposto degli artt. 87 comma 5 e 121 commi 2 e 4 Cost., che espressamente contemplano questo strumento di produzione normativa. Rilevava la Suprema corte che al potere regolamentare, un tempo inteso come manifestazione della discrezionalità amministrativa e quindi legittimamente autodisciplinato dai soggetti emananti, erano state perciò date base e disciplina legislative, nei confronti del Governo dall'art. 17 della legge n. 400/1988 e nei confronti delle autonomie locali dall'art. 5 della legge n. 142/1990. Quanto alle autorità locali, le previsioni della legge n. 142/1990 sono meno articolate di quelle relative agli organi governativi, ma consentono ugualmente, anche in relazione a disposizioni di altra fonte, di definire le caratteristiche dell'atto regolamentare. Il relativo potere di emanazione è dunque attribuito espressamente al comune e alla provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dall'art. 5 della l. n. 142/1990, che stabilisce anche con riguardo a quali materie esso può essere esercitato. Di conseguenza - in armonia col disposto dell'art. 17 della legge n. 400/1988 -, che è ritenuto espressione di un principio di carattere generale - il regolamento deve intendersi connotato dal carattere della tipicità e perciò tale da poter essere riconosciuto soltanto nei casi in cui la sua emanazione sia espressamente consentita dalla legge. Il primo requisito dell'atto è del resto che il soggetto emanante lo qualifichi come regolamento, facendo dichiaratamente uso del relativo potere con riferimento alla fonte legislativa abilitante. L'uso della denominazione di "regolamento" è infatti espressamente disposto dall'ultimo comma dell'art. 17 l. n. 400/1988, con una di quelle norme cui viene riconosciuta portata generale. In conclusione, se quanto al contenuto - pur essendo chiare le rispettive caratteristiche di massima - non sarebbe agevole tracciare un discrimine assoluto tra legge e regolamento da una parte ed atti amministrativi generali ovvero atti di programmazione e pianificazione dall'altra, questo discrimine risulta netto in riferimento ai dati formali.

Alla luce di quanto esposto, si deve escludere che l'art.5 dell'atto denominato "Istruzioni per l'Amministrazione e contabilità dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina Militare" abbia natura di norma regolamentare.

Non è nemmeno rilevante, ai fini della sussistenza del reato di abuso d'ufficio, l'attribuzione alla VIT. di mansioni superiori a quelle di sua spettanza (in presunta violazione dell'art. 52 del d.lvo 30 marzo 2001 n.165, che ha sostituito l'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs n. 387 del 1998, norma effettivamente vigente all'epoca dei fatti : « 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva

prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.») e ciò in quanto all'imputato è contestato di aver posto in essere un abuso d'ufficio in danno della D'AMICO e non in vantaggio della VIT..

Né può farsi questione della violazione delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Con recente sentenza la Cassazione (Sez. VI, 3 novembre 2005, De Gaetano) ha negato che la violazione dei contratti collettivi di lavoro abbia natura regolamentare, perché l'art. 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e poi trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ha privatizzato il rapporto di pubblico impiego, sottoponendolo alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro subordinato, e prevedendosi inoltre all'art.47 del predetto d.lgs. 165/2001 che detti contratti collettivi vengano meramente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, senza essere più recepiti in d.p.r. , come avveniva invece sotto la vigenza della legge 23 dicembre 1978 n.833.

La vera illegittimità degli ordini di servizio succitati (con violazione di norma di legge di immediata rilevanza ai fini di cui all'art. 323 c.p.) sta nell'aver destinato la D'AMICO a mansioni inferiori a quelle fino a quel momento ricoperte, realizzando un demansionamento della D'AMICO, in violazione delle norme del codice civile (art. 2103 c.c. - Mansioni del lavoratore - " Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. ")

Appare altrettanto pacifico che detto demansionamento della D'AMICO abbia arrecato alla stessa un danno ingiusto, anche se di natura non patrimoniale, non essendole derivata alcuna diminuzione di stipendio.

Nella formulazione dell'art.323 c.p. conseguente alla riforma del testo della norma introdotto dalla legge 16 luglio 1997 n.324, per la sussistenza del reato di abuso di ufficio è necessario che la condotta del pubblico ufficiale provochi o un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. La causazione effettiva di un vantaggio o di un danno è necessaria per la consumazione del reato e dalla dizione del testo di legge emerge che il danno cagionato dalla illegittima condotta dell'agente può avere carattere patrimoniale o anche carattere non patrimoniale, purché sia ingiusto.

Gli autori che in dottrina hanno avuto modo di esaminare la fattispecie di "abuso in danno" hanno sottolineato l'estrema ampiezza dell'area di danno rilevante agli effetti del reato di cui all'art.323 c.p., essendo rilevante sia il danno patrimoniale che il danno non patrimoniale. Si è dunque generalmente affermato che è rilevante come evento del reato di cui all'art.323 c.p. anche il danno morale, come in genere nei casi in cui l'abuso sia espressione di prevaricazione. Su questo specifico punto si è sottolineato come si debba constatare la verifica di una apprezzabile (non particolarmente significativa, ma neppure inconsistente) condizione di sfavore, pregiudizievole per un soggetto diverso dall'agente. Si è anche opportunamente segnalato come in queste fattispecie di abuso d'ufficio che cagioni un danno non patrimoniale si evidenziano le ragioni di vendetta o di inimicizia personale, di discriminazione, di ostilità

religiosa o politica che hanno giustificato l'atto, ma in effetti l'accento deve essere posto non tanto sui motivi o sulla prevaricazione da parte dell'agente quanto sul torto subito dalla vittima.

Anche in giurisprudenza, di fronte alla valutazione del danno cagionato dalle condotte vessatorie del dirigente nei confronti dei sottoposti si è riconosciuta una nozione estremamente ampia di danno rilevante.

In una sentenza (Cass. Sez. VI, 2 ottobre 1998, Arcidiacono) la Cassazione ha affermato che l'essere stati ingiustamente (e dolosamente) sottoposti ad indagini penali realizza un danno rilevante ai sensi dell'art.323 c.p., in quanto tale danno non si riferisce solo a situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno a diritti soggettivi perfetti, ma riguarda anche l'aggressione ingiusta della sfera della personalità, per come tutelata dalle norme costituzionali. Ansie, preoccupazioni, perdita di prestigio e di decoro sono eventi legati con stretto nesso di causalità all'apertura di indagini a proprio carico, e come tali rilevanti come evento di cui all'art.323 c.p.

In una seconda sentenza (Cass. Sez. V, 9 febbraio 1999, Cofrancesco) si è ravvisato il danno di cui all'art.323 c.p. nel fatto che il reo, agente di polizia penitenziaria, nel corso di una lite con altra persona, avvalendosi della sua qualità di pubblico ufficiale, aveva impedito a terze persone presenti di soccorrere la parte offesa, controparte della lite: il danno è stato cioè ravvisato nell'essere stato impedito l'intervento di soccorso dei terzi e nell'essere stata la parte offesa sottoposta ad una protrazione di ingiurie e violenze.

In altra sentenza (Cass. Sez. VI, 15 gennaio 2004, Ottaviano) si è riconosciuto che dall'ordine di servizio di un dirigente scolastico (con cui si escludeva un insegnante da certi incarichi per una asserita incompetenza dello stesso) potesse derivare per l'insegnante un danno non patrimoniale rilevante, nei termini di una perdita di prestigio e di decoro nei confronti dei propri colleghi (l'imputato aveva in realtà emesso l'ordine di servizio per vendicarsi di una testimonianza che il dipendente aveva reso contro di lui).

La suprema Corte (Cass. Sez. VI, 24 febbraio 2000, Genazzani), nell'esaminare il caso di un medico estromesso dal primario dalla attività di sala operatoria, e dunque leso nel suo interesse ad una piena estrinsecazione della sua professionalità, alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale nel settore civile in tema di risarcibilità (del danno conseguente alla violazione) degli interessi legittimi, ha enunciato un interessante principio. Com'è noto, le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 500 del 22 luglio 1999, ribaltando un orientamento consolidato da decenni, hanno ricostruito la norma dell'art. 2043 c.c., in termini non più (come in passato) di norma secondaria volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme (primarie), bensì di norma primaria volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell'attività altrui. La Cassazione ha dunque affermato in tale ottica che l'ingiustizia del danno è correlata solo al presupposto che esso sia arrecato "non iure", e cioè attraverso la lesione, non giustificata da altra norma, di un interesse rilevante per l'ordinamento. Tale interesse va riconosciuto attraverso la comparazione fra lo stesso e quello perseguito dall'autore del fatto lesivo. Nel caso del conflitto fra interesse individuale perseguito dal privato e interesse sovraindividuale perseguito dalla pubblica amministrazione, quest'ultimo prevale, con sacrificio del primo, solo se l'azione amministrativa è legittima. In caso contrario, quando l'attività illegittima abbia determinato la lesione (non dell'interesse legittimo in sé considerato bensì) dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento, il danno in tal guisa causato è risarcibile. Il comportamento del soggetto esplicante una funzione o servizio pubblici, che causi un danno nei termini suddescritti, ricade dunque nell'ambito operativo della norma primaria di cui all'art. 2043 c.c. Ora questa, letta in congiunzione con le specifiche previsioni inerenti all'interesse protetto di volta in volta leso, risponde certamente ai requisiti di positività delle "norme di legge o di regolamento", la cui violazione rileva ai fini del novellato art. 323 cp. Né in contrario, agli effetti di un presunto contrasto con le illustrate esigenze di "determinatezza" della nuova fattispecie incriminatrice, potrebbe richiamarsi la circostanza della ricollegabilità della illegittimità dell'azione amministrativa posta in essere dal soggetto al solo superamento dei limiti posti al suo discrezionale espletamento, posto che, in tal caso, detta illegittimità non rileva direttamente in sé ai fini del precetto penale, ma si pone come un mero presupposto storico-logico della violazione surriferita.

Quanto alla prova del dolo intenzionale dell'imputato, la stessa deve essere desunta da una serie di indici sintomatici (Cass. Sez. VI, 09/11/2006, Fabbri):

- a) l'evidenza della violazione di legge, come tale perciò immediatamente riconoscibile dall'agente;
- b) la specifica competenza professionale dell'agente, tale da rendergli anch'essa senza possibile equivoco riconoscibile la violazione;
- c) la motivazione del provvedimento, nel caso in cui essa sia qualificabile come meramente apparente o come manifestamente pretestuosa;
- d) i rapporti personali eventualmente accertati tra l'autore del reato e il soggetto che dal provvedimento illegittimo abbia tratto ingiusto vantaggio patrimoniale o danno ingiusto.

Detti indici sintomatici sono in effetti riscontrabili nella vicenda oggetto di esame.

Il provvedimento di demansionamento è macroscopicamente illegittimo, anche alla luce di quanto sopra osservato in merito alla norma di legge che si deve ritenere effettivamente violata. Appaiono in questo senso prive di pregio le argomentazioni difensive in ordine alla difficoltà da parte dell'imputato, soggetto dotato del titolo di studio di terza media, di individuare la norma di legge effettivamente applicabile. Non poteva in verità non essere noto ad un soggetto che lavorava da decenni nel pubblico impiego che non fosse possibile operare il demansionamento di un dipendente pubblico, trattandosi di principio del tutto generale in materia di pubblico impiego. La precipua qualifica professionale di presidente del circolo sottufficiali non poteva non rendere inequivoca all'imputato la violazione di legge che stava commettendo. D'altronde lo Statuto dell'Ente Circoli della Marina Militare e le Istruzioni sulla tenuta della contabilità dei circoli sono anch'esse norme di elementare formulazione per quanto concerne l'individuazione e specificazione dei poteri del presidente del circolo e l'individuazione dei soggetti legittimati tenere la contabilità.

L'ordine di servizio n.2 del 24/06/1999 è poi del tutto privo di effettiva motivazione, in quanto l'attribuzione delle funzioni di segretario economo alla VIT. in sostituzione della D'AMICO è motivata tramite un mero richiamo ("visto") all'art.5 delle disposizioni per l'amministrazione e contabilità dei circoli, norma che, come si è visto, stabilisce invece che le funzioni dovessero essere assunte, in sostituzione del segretario economo, dal tesoriere.

Analogamente, anche l'ordine di servizio n.3 del 8 luglio 1999, con il quale si realizza a tutti gli effetti il demansionamento della D'AMICO, è atto in sostanza privo di motivazione, in quanto si limita a citare l'art.23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto dipendenti ministeriali e l'ordine di servizio n.2, senza dare conto in nessun modo delle ragioni che dovevano portare la D'AMICO a svolgere funzioni corrispondenti a mansioni inferiori a quelle ricoperte.

In ordine ai rapporti personali fra imputato e parte offesa, si osserva che dall'istruttoria svolta è in effetti emersa una elevata conflittualità interna al circolo sottufficiali della Spezia, che la D'Amico nella sua deposizione ha ricondotto al fatto che qualche tempo prima aveva segnalato alcune presunte irregolarità contabili, fatto dal quale prese avvio un procedimento penale per peculato che ha coinvolto l'odierno imputato (ed anche i testi SCA. e CIN.), procedimento che si è da ultimo concluso con sentenza di assoluzione n. 487/2002 pronunciata dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale della Spezia in data 05/06/2002. La D'AMICO riferiva dunque che a seguito delle sue segnalazioni si era creato un clima ostile (riferiva ad esempio che Ci. GA. la offendeva spesso dicendole che "era degna solo di mettere le mani in un pozzo nero" e la provocava con frasi del tipo: "tanto anche noi abbiamo l'asso nella manica, lo tireremo fuori al momento giusto ...") ed aveva subito delle decurtazioni di stipendio da lei ritenute ingiuste.

Il giorno 8/7/1999, dopo aver inutilmente chiesto nel corso della mattinata all'imputato di avere copia dell'ordine di servizio in conseguenza del quale era stata privata dell'incarico di segretaria economo, a seguito di ulteriore richiesta in tale senso si vedeva rispondere dall'imputato che lei era una vipera ed avrebbe dovuto schiacciarla prima. Tale ultima circostanza è confermata nella deposizione del teste SCA., che ricorda esattamente le stesse parole.

Il clima di conflittualità è d'altronde confermato dallo stesso imputato nel suo esame, anche se il DI GA. ne dà un'interpretazione opposta sostenendo che la D'AMICO aveva un carattere difficile, che non consentiva a nessuno di mettere mano alla contabilità, creando così problemi alla tenuta della stessa. Addirittura l'imputato sostiene di aver avuto concesso le ferie alla

D'AMICO pur in presenza di una contabilità arretrata temendo le conseguenze che sarebbero potute venire in caso di rigetto dell'istanza di ferie.

Anche nel verbale di spontanee dichiarazioni rese in fase di indagini da ARG. Ma. Con., acquisite dal Tribunale ex art.512 c.p.p., si dà atto dell'esistenza del suddetto clima di conflittualità: la ARG. riferiva infatti di aver sentito An. OL. (gestore di fatto della mensa presso il circolo sottufficiali) che riferiva di aver parlato con Ma. Ga. MOG.(responsabile del personale civile della Marina Militare) la quale avrebbe detto che avrebbe pensato lei a risolvere il problema con la D'AMICO togliendola di mezzo.

Appare inconferente la giustificazione data dall'imputato in ordine alle motivazioni che lo indussero ad adottare i provvedimenti oggetto di contestazione.

Se anche si può ritenere plausibile che l'imputato si sia sentito in difficoltà per la necessità di tenere aggiornata la contabilità in assenza della D'AMICO e quand'anche si ritenga vera la circostanza che i tesorieri (nella specie, il maresciallo CIN.) avessero timore a mettere mano alla contabilità o comunque avessero difficoltà oggettive a farlo perché taluni registri erano in cassetti della scrivania o nella cassaforte di cui solo la D'AMICO deteneva le chiavi, resta del tutto incomprensibile come l'ordine di servizio n.3 - quello che opera in effetti il demansionamento della D'AMICO - venga posto in essere proprio quando la D'AMICO era ritornata in servizio e dunque si poteva riprendere la tempestiva tenuta della contabilità.

Quanto all'abuso d'ufficio contestato per non aver consentito alla D'AMICO di entrare nella sua stanza, il Tribunale ritiene che non si sia raggiunta la prova della sussistenza del reato.

Dall'istruttoria non è infatti emerso che l'imputato abbia impedito alla D'AMICO di entrare nella sua stanza di ufficio. E' semmai emerso che al ritorno in ufficio dalle ferie, la D'AMICO trovava la porta dell'ufficio chiusa e sulla stessa un cartello sul quale erano indicati i soggetti (individuati per qualifiche) autorizzati ad entrarvi. Le persone presenti in ufficio la invitavano ad andare a prendere le chiavi in portineria, ma la D'AMICO, avuto il sentore di non essere più segretaria economista, chiedeva che fossero i sottufficiali presenti ad aprirle la porta, così da liberarsi da eventuali responsabilità conseguenti all'ingresso in area a lei eventualmente interdetta. In altri termini non è l'imputato ad avere impedito (direttamente o tramite altre persone presenti in loco) alla parte offesa di entrare nel suo ufficio, ma è la stessa parte offesa che, temendo (peraltro fondatamente) di poter essere poi soggetta ad azione disciplinare, sceglieva di non entrare di sua iniziativa.

Quanto all'abuso d'ufficio contestato per aver omesso di rilasciare alla D'AMICO l'attestato di lodevole servizio, il Tribunale osserva che l'omissione di tale atto d'ufficio è ipotesi astrattamente riconducibile non al reato di cui all'art. 323 c.p., contestato dal Pubblico Ministero, bensì al reato di cui all'art. 328 comma 2 c.p., che tale ipotesi espressamente prevede.

Fatta questa premessa, si deve osservare che la giurisprudenza ha pacificamente affermato che per la sussistenza del reato di cui all'art. 328 comma c.p. occorre che il privato avanzi una espressa istanza di compimento dell'atto (che vale come diffida ad adempiere) e che a fronte di tale istanza il pubblico funzionario - per liberarsi da responsabilità - deve o compiere l'atto richiesto o spiegare tempestivamente perché ritiene di non porlo in essere.

La vicenda oggetto di esame si compone di due episodi:

- in un primo momento l'imputato trovava sul tavolo un attestato di servizio della D'AMICO già predisposto (documento n.33 delle produzioni della difesa dell'imputato), ma nessuna istanza di rilascio dell'attestato stesso, e ciò vale ad escludere che l'imputato fosse tenuto ad adottare un provvedimento, quale che fosse, in assenza di richiesta espressa;

- in un secondo momento la richiesta di rilascio dell'attestato veniva formulata in maniera formale in data 13/07/1999, accompagnata da nota dell'avv. Burla del foro della Spezia (documento n. 34 delle produzioni della difesa dell'imputato), ma in tal caso l'imputato provvedeva tempestivamente in data 16/07/1999 a rispondere spiegando le ragioni per cui riteneva che l'attestato non dovesse essere allo stato rilasciato (documento n. 35 delle produzioni della difesa dell'imputato).

Per completezza, si osserva che l'attestato di servizio già rilasciato alla D'AMICO da parte dell'imputato in data 21/12/1998 (documento n.73 delle produzioni di parte civile) ha in effetti

un contenuto diverso da quello proposto successivamente alla firma dell'imputato, in quanto nel primo ci si limitava ad attestare che la D'AMICO aveva svolto in maniera effettiva e continuativa le mansioni corrispondenti alla settima qualifica funzionale, laddove nel secondo documento si fa riferimento a doti di grande capacità e professionalità della D'AMICO, individuata come soggetto che «durante le varie visite ispettive ... è sempre stata l'unica persona in grado di fornire spiegazioni sulle operazioni contabili Inoltre concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento e di programmazione dell'ufficio ...».

* * *

Quanto al contestato falso ideologico dell'ordine di servizio numero 2 bis datato 25/06/1999 (documento n.16 delle produzioni di parte civile), dall'istruttoria sono emerse una serie di circostanze la cui lettura unitaria porta a ritenere provata la falsità di tale ordine di servizio, sotto il profilo che lo stesso non è stato in realtà posto in essere nella data in esso indicata, ma in effetti in un secondo momento, con sostanziale retrodatazione dello stesso:

- è innanzitutto anomalo o quanto meno sospetto che un ordine di servizio venga individuato con un "bis";

- a ciò la difesa ha opposto la considerazione che l'ordine di servizio 2 bis era parte integrante del numero 2, ma se ciò fosse vero e se l'ordine di servizio n.2 bis fosse stato effettivamente adottato in data 25/06/1999, non si comprende perché l'ordine di servizio n.3 citi solo l'ordine di servizio n.2 e non il 2 bis;

- è del tutto anomala la sequenza temporale delle notifiche alla D'AMICO degli ordini di servizio, in quanto il n.2 viene notificato in data 08/07/1999 ed il numero 3 in data 09/07/1999, mentre il numero 2 bis solo in data 02/09/1999;

- appare incomprensibile il fatto che l'imputato abbia sentito l'esigenza di farsi vistare dal Capo di Stato Maggiore l'ordine di servizio numero 2 e poi decida autonomamente di modificare il giorno successivo detto ordine di servizio senza portare a conoscenza del capo di Stato Maggiore tale circostanza;

- l'imputato si rendeva successivamente conto della sostanziale illegittimità degli ordini di servizio nn.2 e 3, di cui veniva disposto l'annullamento con l'ordine di servizio n. 4.

Alla luce delle circostanze succitate, il Tribunale ritiene provato che l'ordine di servizio numero 2 bis sia stato falsamente creato, una volta rilevata l'illegittimità degli altri ordini di servizio emessi dall'imputato (i nn.2 e 3), allo scopo di celare detta illegittimità, ammantando la sostituzione della D'AMICO con la VIT. ed il conseguente demansionamento della D'AMICO con un carattere di mera temporaneità.

* * *

Appare congrua l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati contestati nella rubrica nei limiti in cui è stata riconosciuta la responsabilità dell'imputato, sussistendo medesimo disegno criminoso e continuità temporale tra i fatti oggetto del presente giudizio.

Sussiste l'aggravante contestata di cui all'art.61 n.2 c.p., in quanto appare evidente che il falso ideologico è stato finalizzato ad assicurarsi l'impunità per il delitto di abuso d'ufficio.

Si ritengono applicabili le circostanze attenuanti generiche, al fine di adeguare la pena concretamente irrogabile al fatto che l'imputato non risulta pregiudicato da precedenti condanne.

Le circostanze attenuanti appena riconosciute all'imputato devono considerarsi prevalenti sulla contestata aggravante e tale bilanciamento si giustifica alla luce delle condizioni personali di incensuratezza dell'imputato e con riguardo alle circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'esecuzione della condotta.

L'imputato ha infatti operato in un clima di oggettiva tensione, alla creazione del quale si può ritenere che abbiano cooperato tutte le parti coinvolte.

Per altro verso, dal complesso dell'istruttoria emergono elementi indiziari di un coinvolgimento anche di altri soggetti, gerarchicamente sovraordinati all'imputato, nell'adozione degli atti per cui è processo, e di ciò si deve tenere conto nella valutazione della colpevolezza dell'imputato.

Valutati, quindi, tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., pena adeguata al fatto, pare quella di anni uno di reclusione, così determinata: reato più grave è quello di cui all'art.479 c.p., con pena determinata avendo riguardo a quanto disposto dall'art.476 comma 1 c.p. (l'ordine di servizio falso non è infatti atto che faccia fede fino a querela di falso); la pena base può essere quantificata in anni uno di reclusione e va ridotta, a seguito del giudizio di prevalenza delle

circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti a mesi otto di reclusione; detta pena deve essere poi aumentata ex art.81 cpv c.p., nei termini predetti.

Attesa l'incensuratezza dell'imputato, sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, formulando, così, una prognosi positiva con riguardo al fatto che il condannato possa, per il futuro, astenersi dal commettere ulteriori reati, anche della stessa specie, ed altresì per la concessione del beneficio della non menzione del casellario giudiziario, trattandosi della prima sentenza di condanna riportata dall'imputato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

A norma dell'art.31 c.p., essendo inflitta condanna per reati commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a pubblica funzione, consegue per legge la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo di tempo che si ritiene congruo quantificare in anni uno.

Ai sensi dell'art.537 c.p.p., deve essere altresì dichiarata la falsità dell'ordine di servizio n. 2 bis del 25/06/1999 e disposta la cancellazione dello stesso, da effettuarsi mediante annotazione sull'originale da parte dell'Amministrazione militare competente.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno delle parti civili (marito e figlio della parte offesa Mirella D'AMICO), riconfermata la valutazione di ammissibilità della costituzione di parte civile a suo tempo effettuata, dovendosi ora pronunciare in merito alla effettiva sussistenza di un danno patito dalle parti civili, il Tribunale osserva che il danno lamentato dalle parti civili costituite è indiretto, sostenendo in sostanza le stesse che a seguito delle tormentate vicende lavorative di Mirella D'AMICO quest'ultima andava incontro a crisi depressiva e questa situazione si riverberava sulla vita familiare nel suo complesso, determinando una conflittualità fra la D'AMICO ed il marito Nunzio CIFELLI, i quali alla fine pervenivano a separazione, e danneggiando anche il figlio Romolo CIFELLI.

Il Tribunale non esclude che le problematiche relative alla situazione lavorativa della D'AMICO abbiano avuto un riflesso sulla vita familiare della stessa.

Si osserva tuttavia che oggetto del processo è una limitata vicenda, risoltasi in breve arco temporale, nel senso che la D'AMICO veniva a sapere dei provvedimenti a lei sfavorevoli nei giorni 7 ed 8 luglio 1999 e gli ordini di servizio per cui è processo venivano poi annullati con l'ordine di servizio n.4 del 14/07/1999. La questione relativa all'illegittimità degli ordini di servizio attraverso i quali la D'AMICO veniva demansionata si è dunque risolta in senso a lei favorevole in un breve arco di tempo. Successivamente, come emerge dall'istruttoria, la D'AMICO veniva sottoposta a procedimento disciplinare e poi licenziata. Ritiene il Tribunale che siano tali ultimi accadimenti (che fuoriescono dall'ambito dell'oggetto del processo in corso e sono anche di ben maggiore gravità) che possono essere ritenuti causalmente collegati alla successiva crisi dei rapporti familiari. Ciò è anche maggiormente evidente per quanto riguarda la circostanza che il figlio Romolo CIFELLI abbia dovuto smettere gli studi universitari in quanto la D'AMICO era rimasta per un certo tempo priva di stipendio e pensione, fatto evidentemente conseguente al licenziamento e non al demansionamento.

La domanda delle parti civili è dunque infondata nel merito e va rigettata.

P.Q.M.

Visti gli artt 533 e 535 c.p.p.

Dichiara DI GA. Pa. colpevole del reato di abuso di ufficio di cui al capo a), limitatamente al contestato mutamento di mansioni, nonché del reato di falso ideologico di cui all'art. 479 c.p. in relazione all'art. 476 comma 1 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., e ritenuta la continuazione tra tali reati, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 31 c.p.

Condanna DI GA. Pa. all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni uno.

Visti gli artt. 163 e 178 c.p.p.

Concede i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziario.

Visto l'art.537 c.p.p.

Dichiara la falsità dell'ordine di servizio n. 2 bis del 25/06/1999 e dispone la cancellazione dello stesso da effettuarsi mediante annotazione sull'originale da parte dell'Amministrazione militare competente.

Visto l'art. 538 c.p.p.

Rigetta le domande di risarcimento del danno di Cifelli Nunzio e Cifelli Romolo.

Visto l'art.544 comma 3 c.p.p.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in La Spezia in data 30/03/2007 (depositato in Cancelleria il 31.5.07)

(Proc. n. 392/03 r.g.)

Il Giudice estensore

Dr. Mario De Bellis

Il Presidente

Dr. Vincenzo Faravino

(Torna a <http://dirittolavoro.altervista.org/link3.html>)